

IL COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 23/02/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16/05/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13/02/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso della commissione di anticipata estinzione nonché delle commissioni non maturate, calcolate sulla base del criterio *pro rata temporis*, per la somma di € 2.603,75, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione e spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità dei principi espressi nella c.d. sentenza *Lexitor*, da reputarsi non direttamente invocabile dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, nonché alla luce dell'estinzione del finanziamento in oggetto prima dell'emanazione delle linee orientative della Banca d'Italia sull'interpretazione della suddetta sentenza;
- la natura *up-front* delle commissioni accessorie, e in particolare la non rimborsabilità della commissione di intermediazione relativa alla provvigione dovuta all'intermediario del credito (interamente corrisposta a quest'ultimo per attività prodromiche alla conclusione del contratto);
- la non rimborsabilità anche delle spese fisse contrattuali, remunerative di attività istruttorie che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall'intermediario abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti e, quindi, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 2313/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	7
rate residue	113

TAN ▶	12,22%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	94,17%
- in proporzione alla quota	90,45%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 2.016,00	€ 1.898,40	<input type="radio"/>	€ 1.823,55	<input checked="" type="radio"/>	€ 1.823,55
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 517,92	<input type="radio"/>	€ 497,50	<input checked="" type="radio"/>	€ 497,50
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2.321	
interessi legali						si	

Con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 187,43, il Collegio fa presente che, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all'1% del debito residuo, in conformità a quanto previsto nel Modulo SECCI allegato dal ricorrente che stabilisce, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario ad un indennizzo pari a "massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno"; tale formulazione risulta sostanzialmente analoga a quella prevista dall'art 125-sexies TUB. Pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento secondo cui "la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta ...", il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la relativa domanda di rimborso" (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8621/20).

Da ultimo, il Collegio non accoglie la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

Per tali motivi, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.321,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI